



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE "IUC"

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 29/08/2014 e
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2015 e
modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2016

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA - SEZIONE IMU

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'IMU
(Imposta municipale propria)

PARTE TERZA - SEZIONE TASI

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI
(Tributo per i servizi indivisibili)

PARTE QUARTA - SEZIONE TARI

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI
(Tassa sui rifiuti)

PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Pieve Santo Stefano, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione di servizi comunali.

Art. 3 - Componenti del tributo

Il tributo si articola in due componenti:

1. *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
2. *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n.147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

PARTE SECONDA - SEZIONE IMU
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Presupposto Impositivo
- Art. 3 - Determinazione delle aliquote
- Art. 4 - Base Imponibile
- Art. 5 - Abitazione principale
- Art. 6 - Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale
- Art. 7 - Detrazione di imposta
- Art. 8 - Esenzioni e riduzioni
- Art. 9 - Controllo e verifica
- Art. 10 - Liquidazione e accertamento
- Art. 10 bis - Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 11 - Dichiarazione e variazioni ai fini IMU
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 - Contenzioso
- Art. 14 - Norme di rinvio

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Pieve Santo Stefano dell'imposta municipale propria, IMU, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per ultimo modificata dalla Legge 27 Dicembre 2013 n° 147, s.m.i. e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Pieve Santo Stefano assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Presupposto Impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, con **esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa purché di categoria** diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Art. 3

Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.
2. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Pieve Santo Stefano.

Art. 4

Base Imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” del gruppo F, (frequentemente ex rurali) con qualità “Unità collabenti, Unità in corso di costruzione, Ente Urbano, ecc.” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque schedati dagli strumenti Urbanistici del Comune di Pieve Santo Stefano e che di fatto ne permettono il recupero e la riedificazione, anche se non iscritti in catasto. La base imponibile è costituita, dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani realizzabili.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato, sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 5°, del D. Lgs. n. 504/92 avendo riguardo:
 - alla zona territoriale di ubicazione;
 - all’indice di fabbricabilità;
 - alla destinazione d’uso consentita;
 - agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.

Art. 5 Abitazione principale

- 1) Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare, iscritta o iscrivibile distintamente nel catasto edilizio urbano, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nell’ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 2) Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate ma utilizzate come unico complesso abitativo del soggetto passivo, ai fini dell’applicazione del regime impositivo dell’abitazione principale, tale destinazione deve risultare dagli atti catastali o da apposita attestazione dell’Agenzia del Territorio. In mancanza di tale annotazione catastale ai fini fiscali, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative agevolazioni.
- 3) Usufruiscono del medesimo regime impositivo dell’abitazione principale:
 - l’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi.
 - Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

- 4) Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, **dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.**
- 5) L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo.

Art. 6

Estensione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, della L. 214/2011 in ordine alla definizione di pertinenza ai fini IMU, costituisce pertinenza dell'abitazione principale anche l'unità iscritta in catasto congiuntamente all'unità abitativa. In questo caso tale unità pertinenziale concorre al numero massimo previsto dalla legge per ciascuna delle categorie catastali.
2. Le pertinenze, così come definite dalla legge, per essere qualificate tali devono essere direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.
3. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata.

Art. 7

Detrazione di imposta

1. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del presente Regolamento, è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato nella misura di cui all'art. 13, comma 10, della L. n. 214/2011. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo e al comma 2 del precedente art. 4, la suddetta detrazione è applicata una sola volta.
2. La detrazione d'imposta si applica anche alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
3. La detrazione è ripartita tra i soggetti passivi che ne hanno diritto, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, ed è commisurata in proporzione al periodo di utilizzazione a tale scopo nel corso dell'anno.
4. Nel caso in cui la detrazione prevista per l'abitazione principale di residenza sia superiore all'imposta dovuta per tale abitazione, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze, così come identificate dalla legge e dagli articoli precedenti.

Art. 8
Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'Imposta Municipale:
 - a) gli immobili ubicati nel Comune di Pieve Santo Stefano posseduti dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Arezzo e dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) gli immobili di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) c) d) e) f) h) i) del D. Lgs. n. 504/1992.
2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76%, non si applica agli immobili classificati nel gruppo D posseduti dal Comune e che insistono nel rispettivo territorio.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22/01/2004, n.42. La riduzione non è cumulabile con la riduzione di cui alla successiva lett. b);
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
4. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché dalle disposizioni regolamentari comunali. Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c. edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
5. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 504/1992. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
6. L'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
7. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico e l'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
8. In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto 6, la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

Art. 9
Controllo e verifica

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 13, comma 11, della L. n. 214/2011, è soggetto attivo per l'accertamento e la riscossione dell'IMU, ivi compresa la quota spettante allo Stato.
2. La Giunta Municipale esprime indirizzi per l'attività di controllo secondo criteri selettivi individuati di volta in volta e per annualità di imposta, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa competente e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 10
Liquidazione e accertamento

1. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti istruttori e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata a/r nei tempi e modi previsti dai commi 161 e 162 dell'art. 1, Legge 27/12/2006 n. 296.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente si applica esclusivamente alle aree fabbricabili, in quanto fattispecie compatibile con i criteri stabiliti dal D. Lgs. 19/6/1997, n. 218.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dell'imposta non versata sia uguale o minore ad €. 12,00 (dodici/00), considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 10 bis
Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 11
Dichiarazione e variazioni ai fini IMU

1. La dichiarazione e le variazioni IMU devono essere presentate dai soggetti passivi dell'imposta con le modalità approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche in riferimento all'IMU.

3. È comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritenessero opportuno, di comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione nonché all'aggiornamento della propria posizione contributiva.

Art. 12 Rimborsi

1. I provvedimenti di rimborso dell'imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell'art. 1, Legge 27/12/2006 n. 296.
4. La restituzione delle somme di cui ai precedenti commi non si effettua quando le stesse siano inferiori o uguali ad €. 12,00 (dodici) considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

Art. 13 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta Municipale sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale propria (IMU), istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per ultimo modificata dalla Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, s.m.i. e di altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

PARTE TERZA - SEZIONE TASI
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Presupposto impositivo e base imponibile
- Art. 3 - Soggetti Passivi
- Art. 4 - Aliquote
- Art. 5 - Modalità di versamento e scadenze
- Art. 6 - Recupero e Rimborsi
- Art. 7 - Esenzioni
- Art. 8 - Dichiarazione
- Art. 9 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 10 - Individuazione dei Servizi Indivisibili
- Art. 11 - Funzionario Responsabile
- Art. 12 - Entrata in vigore
- Art. 13 - Clausola di adeguamento
- Art. 14 - Norme di rinvio

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista all'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 disciplina l'applicazione della Imposta Unica comunale (IUC) istituita all'art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
Presupposto impositivo e base imponibile

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Ai fini TASI sono considerate abitazioni principali anche le unità immobiliari ad esse assimilate dalla norma e dal regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria (IMU).
3. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anche in riferimento al valore attribuito alle aree fabbricabili.
4. Per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili, così come definiti dal Regolamento comunale di applicazione dell'Imposta Municipale propria, e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, così come definiti ai fini dell'Imposta municipale propria la base imponibile è ridotta del 50%, la riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 4.

Art. 3
Soggetti Passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricato o aree fabbricabili come definite all'art. 2.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso di detenzione avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
3. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto ; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree fabbricabili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

7. Nel caso di cui al comma 6, l'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 4 Aliquote

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione di immobili.

2. Con la stessa delibera si indicano analiticamente i servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 5 Modalità di versamento e scadenze

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17, del D. Lgs n.241/1997 ovvero unicamente mediante modello F24 o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le stesse disposizioni dei versamenti unitari.

2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate delle quali

- la prima entro il **16 giugno**
- la seconda rata entro il **16 dicembre** a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Il tributo non è dovuto qualora sia inferiore o uguale a €. 12.00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

5. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione da parte del contribuente, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta annua dovuta sulla base delle aliquote vigenti entro i termini previsti dal presente articolo.

Art. 6 Recuperi e Rimborsi

1. Per i recuperi e i rimborsi dell'imposta valgono le stesse disposizioni in vigore per la IMU.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dal comune, dalle comunità montane dai consorzi fra detti enti dagli enti del servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Nel caso che il soggetto attivo e passivo coincidano, (immobili di proprietà comunale) l'esenzione si estende per analogia anche all'affittuario o al comodatario.

2. Sono esenti inoltre:

- a. fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b. fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 601, ovvero immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici di istituzioni e fondazioni quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- c. fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del trattato Lateranense sottoscritto 11/2/1929, reso esecutivo con Legge 27/5/1929, n. 810;
- d. fabbricati appartenente agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per le quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- e. immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1 lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell'attività di cui all'art. 16 lett. a) della Legge 20/5/1985 n. 222. Per questi immobili l'esenzione si applica alle sole parti dell'immobile che viene utilizzato per lo svolgimento delle attività meritevoli con modalità non commerciali.

Art. 8 Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Nel caso di ripartizione tributaria tra possessore e detentore (affittuario, comodatario, ecc...) nasce l'obbligo dichiarativo della situazione in atto, tale obbligo è in capo al solo possessore con validità per entrambi i soggetti passivi dell'imposta. Per il primo anno d'applicazione dell'imposta la data di presentazione della dichiarazione sarà fissata con la delibera di approvazione del Regolamento, per gli anni successivi la dichiarazione TASI dovrà essere presentata nel termine indicato dal precedente comma 1.

4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si

verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

Art. 9

Attività di controllo e sanzioni

1. Per quanto riguarda le attività di controllo e eventuali sanzioni si applicano le stesse disposizioni e procedure in vigore per l'Imposta Municipale propria (IMU).

Art. 10

Individuazione dei Servizi Indivisibili

1. Sono individuati i seguenti servizi indivisibili i cui costi devono essere coperti con il gettito della TASI:

4 - Funzioni di istruzione pubblica

4.1 Scuola materna

4.2 Scuola elementare

4.3 Scuola media

4.5 Assistenza scolastica e refezione

8 - Funzioni nel campo della viabilità e trasporti

8.1 Viabilità circolazione e servizi connessi

8.2 Illuminazione pubblica e servizi connessi

8.3 Trasporti pubblici locali

9 - Funzioni riguardanti gestione territorio e ambiente(senza servizio smaltimento rifiuti)

9.6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi a territorio e ambiente.

2. Annualmente con la delibera di consiglio che approva le aliquote o in altro allegato al bilancio di previsione sono indicati analiticamente i costi per ciascun servizio alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 11

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 12

Entrate in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 13

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 14

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

PARTE QUARTA - SEZIONE TARI
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione del tributo</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Componente del tributo</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Tariffa del tributo</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Piano finanziario</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Zone non servite</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa dei tributi TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di normative regolamentari vigenti.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il Comune di Pieve Santo Stefano ha istituito, a decorrere dal 1°/1/2014, il tributo sui rifiuti.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3
COMPONENTE DEL TRIBUTO

Il tributo si articola in una componente: *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione od il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o comunque, ogniqualvolta è ufficialmente permesso l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali abitativi privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, od oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 2, del presente Regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili od intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate od adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- b) aree scoperte pertinenziali od accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del Codice Civile, non detenute od occupate in via esclusiva.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali, sia assimilati o non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria, applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Tutte le attività	80% di abbattimento della superficie

- 3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc...). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto Legge n. 201/2011 e dell'articolo 13 del presente Regolamento.
- 3. In via transitoria, a norma dell'articolo 14, comma 12, del Decreto Legge n. 201/2011, fino all'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento statale d'individuazione dei criteri per la determinazione della tariffa, si applicano le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- 1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23/3/1998;

- b. per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto ¹, dalla superficie calpestabile.
2. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al Capo III del Decreto Legislativo n.507/1993 (Tarsu), (o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 49, del Decreto Legislativo n. 22/1997 (o all'articolo 238, del Decreto Legislativo n. 152/2006) (Tia), la superficie è modificata d'ufficio dal Comune, che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia ².
 3. La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione della Tarsu (o della Tia).
 4. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale n. 701 del 19/4/1994.
 5. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
 6. Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del Decreto Legge 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30/7/2010, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/1/2011, n. 10.
 7. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1, lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc... Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
 8. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari od inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

¹ Tale specificazione ha lo scopo di chiarire che ove nel computo della superficie catastale di talune unità immobiliari (a destinazione ordinaria ma non ad uso abitativo) sia computata anche l'area pertinenziale, tassabile in virtù delle norme dell'articolo 14, del Decreto Legge n. 201/2011, quest'ultima non deve essere autonomamente dichiarata, scomputando il tributo per il tramite del fabbricato a cui è asservita. In ogni caso la stessa può anche omettersi, attendendo chiarimenti ufficiali.

² La norma dell'articolo 14, comma 9, del D.L. n. 201/2011 prevede l'obbligo dell'adeguamento automatico solo nel caso di superfici dichiarate inferiori all'80% della superficie catastale. Tuttavia, poiché per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il criterio legale di determinazione della base imponibile è quello catastale, parrebbe necessario adeguare all'80% della superficie catastale anche le superfici dichiarate superiori a quest'ultima.

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/2/2008, n. 31.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (avviati allo smaltimento).
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15, del Decreto Legislativo 13/1/2003, n.36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto Legge n. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. n. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto Legge n. 201/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'articolo 14, comma 23, del Decreto Legge n. 201/2011.

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto legge n. 201/2011 o, fino all'anno successivo a quello di emanazione dello stesso, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto Legge n. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1, dell'allegato 1, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
6. Fino all'anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto Legge n. 201/2011, in virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1, al D.P.R. n. 158/1999.

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, od all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A.. In mancanza, od in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (esempio.: superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto Legge n. 201/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Vanno scomputati dal nucleo familiare i residenti che per motivi di lavoro dimorano per più di 300 giorni in un altro Comune. Tale richiesta deve essere autocertificata e supportata da documentazione che attesti la qualifica di lavoro. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio Anagrafico Comunale, ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi deve essere autocertificata e supportata da documentazione.
4. Per le utenze domestiche e le relative pertinenze occupate od a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in due persone, fatto salvo accertamento od autocertificazione.
5. Per le utenze domestiche, magazzini e garages, ex negozi occupati e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti deve essere sempre considerato in una persona.
6. I contribuenti residenti nel territorio comunale che sono proprietari di più abitazioni, per quelle dove non hanno la residenza, il nucleo familiare di riferimento sarà formato da una sola persona.
7. Per le unità abitative accessorie di cittadini residenti nel territorio comunale (esempio: garages, magazzini, ex negozi, ecc...) che non sono iscritti nel ruolo della tassa dei rifiuti, si procederà nei seguenti modi:
 - a) l'unità accessoria verrà presa in carico dal titolare del tributo;
 - b) continuerà a mantenere l'immobile a proprio nome ed il nucleo familiare sarà formato da una sola persona.
8. Per i cittadini non residenti nel territorio comunale che sono proprietari di garages, magazzini ed ex negozi, il nucleo familiare di riferimento per il calcolo della tassa sarà formato da una sola persona.
9. Le proprietà immobiliari indivise saranno caricate ad un solo contribuente.
10. Ospitalità: il contribuente che chiede il rilascio dell'ospitalità per avere nella propria abitazione una o più persone non residenti nel territorio comunale, prima del rilascio, dovrà pagare la differenza tra la quota variabile che deve aver pagato, con l'ultima bolletta emessa dal Comune, con la nuova quota variabile dovuta con il cambio del nucleo familiare, il cui importo non dovrà mai essere inferiore ad €. 20,00.

Art. 17
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione dell'immobile.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione od il possesso.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono od al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.

Art. 18
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.
5. Per le categorie non domestiche indicate nella TARI con i codici 2.5, 2.6, 2.16, 2.17 e 2.20, dove il servizio non viene svolto tutti i giorni della settimana, i contribuenti avranno uno sconto sulla tassa del 50%.
6. Per le categorie non domestiche indicate nella TARI con i codici 2.5, 2.6, 2.16 e 2.17, dove il servizio viene svolto una volta alla settimana, i contribuenti avranno uno sconto sulla tassa del 90%.
7. Non hanno diritto a nessuna riduzione della tassa gli enti commerciali che svolgono la loro attività lavorativa in modo continuativo, 24 ore su 24 e senza nessuna chiusura settimanale.

Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 20
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in maniera differenziata presso il Centro di Raccolta comunale, è prevista una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al Comune

dell'effettuazione del compostaggio. La riduzione sarà applicata soltanto dal momento che saranno definite dal Soggetto gestore del Centro di Raccolta le modalità di quantificazione delle varie tipologie di RD conferiti dalle singole utenze.

2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo pari al 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo.

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193, del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario od adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento od altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD od altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 22

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi del comma 679, della Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 10%;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano od abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir

meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 23

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, concede ai richiedenti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti interessati dovranno presentare una specifica richiesta al Comune. Hanno diritto per la concessione del sussidio:

- a) le persone anziane che hanno superato il 65° anno di età purché vivono sole od in coppia, in questo caso anche il coniuge e/o l'altro convivente deve aver superato il 65° anno di età. Potranno far parte del nucleo familiare anche eventuali figli minori e/o soggetti che hanno compiuto il 18° anno di età, affetti da menomazioni di qualsiasi genere, che comportino una diminuzione della capacità lavorativa certificata dalla A.S.L. superiore ai 2/3;
- b) il sussidio sarà erogato esclusivamente facendo riferimento all'importo del tributo, calcolato limitatamente ai locali direttamente abitati in maniera continua dal nucleo familiare del richiedente e con l'esclusione di quei locali eventualmente sub-affittati.

Art. 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo n. 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'articolo 24.

Art. 25

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente od a mezzo posta con raccomandata a/r od a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale od alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data del verificarsi

della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione od il possesso dei locali od in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale od istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita I.V.A., codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 10 giorni lavorativi dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono od al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione od il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione od in sede di recupero d'Ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso od entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 26 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale per la Tassa Rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata od accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. I pagamenti degli importi, con l'indicazione delle scadenze delle singole rate, vengono stabiliti dall'Amministrazione Comunale anno per anno, a seconda della situazione economica dell'Ente.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo n. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.

Art. 27

DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Le dilazioni di pagamento e le rateizzazioni saranno stabilite di volta in volta, tenendo conto delle difficoltà economiche del contribuente.

Art. 28

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto il tasso d'interesse indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 29

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'articolo 24 e del tributo provinciale di cui all'articolo 25, è inferiore ad €. 12,00
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 16,53, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 14, comma 36, del Decreto Legge n. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 31 **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente articolo 19 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art.1, della Legge 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia od elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse od itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162, dell'articolo 1, della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate ad un ente incaricato alla riscossione coattiva dei tributi, come potrà essere previsto dalle norme di legge.

Art. 32
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'articolo 50, della Legge 27/12/1997, n. 449, si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997.

Art. 33
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato stabilita dall'articolo 13, del Decreto Legislativo n.472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo n. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta od infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da €. 100,00 ad €. 500,00.
5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34
RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 36
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 14, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, del regolamento statale di cui all'articolo 14, comma 12, del Decreto Legislativo n. 201/2011 ed in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento

dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 37
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dall'1/1/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente Regolamento, a norma dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge n. 201/2011, è soppressa l'applicazione della Tarsu (o della Tia), nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per o svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu (o della Tia), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in due persone, salvo autocertificazione od accertamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dall'iscrizione alla CC.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A..

ALLEGATO 1

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,60	5,50
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,85	7,20
2.3	Stabilimenti balneari	0,62	5,31
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,35	3,50
2.5	Alberghi con ristorazione	1,49	12,65
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,85	7,23
2.7	Case di cura e riposo	0,96	8,20
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	9,25
2.9	Banche ed istituti di credito	1,09	9,25
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,10	9,38
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	10,19
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbr)	0,90	8,00
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,19	10,10
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,80	7,00
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	7,50
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6,50	46,00
2.17	Bar, caffè, pasticceria	5,00	36,00
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,66	22,57
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39	20,35
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	55,94
2.21	Discoteche, night club	1,00	10,00